



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 94 del 26/06/2003

SEDUTA PUBBLICA

***** OGGETTO *****
COSTITUZIONE DI UNA S.P.A., A CAPITALE PUBBLICO MAGGIORITARIO, PER LA
GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI DI CALENZANO E DI CAMPI B.ZIO, DENOMI
NATA FARMAPIANA S.P.A. -REVOCA DELLA DEL. CONSILIARE N.144 DEL 14.10.0
2 E ADOZIONE DI UN NUOVO PROVVEDIMENTO.

L'anno duemilatre il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17.00
in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione nei
modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e'
riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di PAOLI UGO nella
sua qualita' di PRESIDENTE e con l'assistenza del Dott.BALDI RODOLFO,
SEGRETARIO GENERALE.

Constatato che il numero degli intervenuti e' legale,
il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
CERRATO - MAZZANTI - FALSETTI.

Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'argomento in oggetto.

Sono presenti a questo punto n. 26 Consiglieri:

CHINI ADRIANO	P	BACCI BORIS	P
FOSSI EMILIANO	P	CHERUBINI QUINTILIO	P
IOCCA ANTONIO	P	CERRATO ANGELO	P
CONTI CG. BACCI NADIA	P	ZINGONI ALESSANDRO	P
MASTROGIACOMO EUGENIO	P	MENGOZZI PIER NATALE	P
CORSINI GRAZIA in NOVELLI	P	FABBRI LEONARDO	A
BARTOLINI RICCARDO	A	BIAGIOTTI MARCO	P
ZUARDI VALENTINO	P	LODOVISI MAURO	P
PAOLI UGO	P	BELLINA GIUSEPPE	A
LOTTI FRANCESCO	A	BALLERINI LUCA CLAUDIO	P
FALSETTI ANDREA	P	BALDANZI VALENTINA	P
MATRANGA GIUSEPPE	P	LANDI RICCARDO	P
MAZZANTI PAOLO MARIO	P	GIOVANNONI FRANCESCO	P
VALERIO ROBERTO	A	IANTORNO ARTURO	P
BRESCI BRUNELLA	P	BIAGIOTTI ENRICO LUCA	P
BIAGIOTTI ALVARO	P		

e all'atto della votazione sono presenti n. 26 Consiglieri
essendo entrati ====
ed essendo usciti ====

Sono altresì presenti gli Assessori : NUCCIOTTI RICCARDO - SALVI
STEFANO - TORELLI MASSIMO - RIZZO VINCENZO ed assenti ALUNNI FIORELLA
- BACCANI RAFFAELLO - MONNI MONIA

(*) Essendo Entrati; (**) Essendo Usciti nel corso della Seduta

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI, A CAPITALE PUBBLICO MAGGIORITARIO, PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI DEI COMUNI DI CALENZANO E DI CAMPI BISENZIO, DENOMINATA FARMAPIANA S.P.A. – REVOCA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 144 DEL 14.10.2002 ED ADOZIONE DI UN NUOVO PROVVEDIMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 144 del 14.10.2002, esecutiva, stabiliva, fra l'altro:

1. di promuovere, con il Comune di Calenzano, la costituzione di una società per azioni a capitale pubblico maggioritario per la gestione delle farmacie comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 113/BIS e 116 del D.Lgs. 267/2000;
2. di modificare la forma di gestione delle farmacie comunali attraverso il superamento dell'attuale gestione in economia a far tempo dalla data di iscrizione della costituenda società nel registro delle imprese e la conseguente assunzione di personalità giuridica e piena capacità operativa;
3. di determinare il capitale sociale della costituenda società, che assumerà la denominazione di "FARMAPIANA S.p.A., in Euro 100.000, rappresentato da n. 100.000 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna, da sottoscrivere in misura pari al 15 % dal Comune di Calenzano, in misura pari al 85 % dal Comune di Campi Bisenzio;

Considerato che quest'ultima previsione deve essere modificata, peraltro, alla luce delle difficoltà incontrate per la costituzione della società in ordine, particolarmente all'entità del capitale societario di origine, e che possono essere sintetizzate come segue:

" Dal punto di vista teorico la costituenda società, a totalità pubblica nella fase costituente ed a maggioranza pubblica successivamente alla scelta del partner privato, parrebbe non rientrare nelle previsioni del punto 2 dell'art. 1 del DPR 16.9.96 n. 533, che prevede un minimo di capitale sociale di un miliardo di lire per le società costituite ai sensi dell'art. 12 comma 1 della legge 23 novembre 1992 n. 498. Tale legge, successivamente abrogata, si riferiva a ... "...società senza il vincolo della proprietà (pubblica) maggioritaria...", previsione successivamente recepita dal punto 1 dell'art. 116 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, appunto, la facoltà per gli enti locali di costituire "società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche."

A tali società, appunto, e non a quelle a maggioranza pubblica, si riferisce il punto 2 dell'art. 116 del citato T.U.E.L., che rimanda esplicitamente alle previsioni del citato Regolamento ex DPR 533/96, da applicarsi nel caso di costituzione di società miste "con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali", con il relativo vincolo del capitale sociale minimo di un miliardo di lire.

Alla luce di quanto illustrato dal nostro punto di vista le previsioni del DPR 533/93 non si dovrebbero applicare alle società a maggioranza pubblica, né appare vincolante il minimo di capitale di un miliardo di lire.

Sono tuttavia state incontrate difficoltà nella costituzione della società in quanto le interpretazioni della norma non sono univoche. Non è pertanto da escludere, in via preliminare, che difficoltà analoghe possano essere incontrate in sede di registrazione della società (quand'anche si trovasse un notaio disposto a costituirla). Occorre inoltre considerare l'eventuale rischio di ricorsi, avverso la costituzione della società, che potrebbero essere presentati da terzi. L'effetto di tali azioni rischierebbe di paralizzare la neonata società ed impedirebbe di fatto ai Comuni promotori di conseguire l'obbiettivo della privatizzazione in tempi compatibili con le finalità individuate. ”

Convenuto che, costituendo il conferimento del ramo farmacie alla costituenda società un passaggio obbligato, si debba procedere alla costituzione di "Farmapiana spa" e sottoscrivere il capitale sociale con il conferimento del ramo farmacie, da parte dei due Comuni promotori, ai sensi dell'art. 2343 del cc., il cui valore sarà sicuramente superiore ad € 516.456,90 (corrispondenti al miliardo di vecchie lire), ed apportando, in conseguenza, le opportune modifiche al percorso precedentemente approvato dal Consiglio comunale;

Ritenuto, quindi, per le ragioni prima esposte, di osservare, nel procedimento di costituzione della società e di scelta del socio privato, il disposto del d.p.r. n. 533 del 1996;

Considerata, altresì, l'opportunità di rivisitare gli atti approvati con il precedente provvedimento consiliare già menzionato, in particolare lo Statuto, anche alla luce della disciplina di riforma del diritto societario, approvata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha profondamente riformato la vigente normativa in materia di società di capitali, al fine di renderli compatibili con le nuove disposizioni che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2004;

Ritenute, peraltro, ancora pienamente valide le motivazioni che hanno indotto alla scelta del nuovo modello gestionale delle Farmacie comunali, motivazioni esposte nel provvedimento già adottato e che vengono nuovamente riproposte e fatte proprie dal Consiglio Comunale, come segue:

” I Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio gestiscono in economia, ai sensi dell'art. 114, comma 1 lett. A) D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, le 5 farmacie di cui sono titolari (n. 1 nel Comune di Calenzano e n. 4 nel Comune di Campi Bisenzio), utilizzando prevalentemente personale dipendente.

I due Enti, pur mantenendo la titolarità delle predette farmacie comunali già dall'anno 1997 - in considerazione delle caratteristiche del servizio in esame nel quale, pur ravvisandosi elementi di carattere pubblicistico e sociale tipici delle attività nell'area del farmaco, appaiono peraltro prevalenti gli aspetti economico-imprenditoriali che richiedono una gestione improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - hanno intrapreso una forma di collaborazione con l'allora Azienda Farmacie Municipali - A.Fa.M. - del comune di Firenze cui è stata affidata per tutto il periodo 1° gennaio 1997 - 31.12.2001 la gestione, in nome e per conto, delle farmacie stesse.

Tale scelta è stata ribadita, in attesa di individuare una diversa e autonoma forma di gestione del servizio di che trattasi, con l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali di una proroga per un periodo di due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2002, delle convenzioni in essere con la Società A.Fa.M. S.p.A. (nel frattempo subentrata

all'Azienda A.Fa.M. a seguito della trasformazione di quest'ultima ai sensi dell'art.17, comma 56, della Legge n. 127/1997).

Tra gli obiettivi prioritari delle due Amministrazioni Comunali vi è l'avvio di progetti di riorganizzazione della macrostruttura organizzativa verso nuove forme gestionali di alcuni servizi comunali con particolare riferimento ai servizi pubblici locali a rilevanza economica e imprenditoriale.

Relativamente alla gestione delle farmacie comunali, gli obiettivi delle due amministrazioni comunali sono il miglioramento della qualità e flessibilità gestionale, l'ottimizzazione del rapporto sviluppo-qualità-redditività nella gestione del servizio, da perseguire anche attraverso la trasformazione organizzativa degli attuali modelli di gestione.

Tale obiettivi trovano conferma e riferimento nell'ambito del documento approvato sia dal Consiglio comunale di Calenzano (atto n. 43 del 23 aprile 2001), sia di Campi Bisenzio (atto n. 21 del 28 febbraio 2001) con il quale le due Amministrazioni si impegnavano a farsi promotrici, insieme anche agli altri comuni della Piana e, eventualmente, dell'area metropolitana, del progetto di creazione di una Società per Azioni a maggioranza pubblica per la gestione delle farmacie comunali.

Pertanto, tra i programmi degli Enti sono individuati il riordino dei criteri e delle modalità di conduzione delle farmacie comunali, da attuare anche attraverso il coinvolgimento di capitali privati al fine di promuovere l'efficienza, l'efficacia e l'ulteriore qualificazione del servizio, in modo tale da accrescere, oltre al livello degli standard prestazionali, anche la produttività e la redditività del servizio stesso.

La gestione in economia delle farmacie comunali non consente di raggiungere gli obiettivi prefissati in relazione a:

- problemi di efficienza organizzativa, difficilmente superabili, in quanto legati prevalentemente a rigidità e vincoli, propri di un Ente Pubblico sia nel campo dell'approvvigionamento delle forniture che in qualsiasi attività gestionale;*
- problemi di rigidità relativi alla disciplina del personale;*
- difficoltà dell'Amministrazione di effettuare investimenti significativi e idonei al miglioramento strutturale e logistico di cui necessita il servizio;*
- assenza nella struttura comunale di alcune competenze specifiche ormai sempre più necessarie per innovare e rendere competitive le farmacie e coinvolgerle in progetti di sviluppo aziendale: competenze di marketing, di tipo imprenditoriale – economico, ecc.;*

La modifica del progetto gestionale, attraverso il superamento della gestione in economia e l'affidamento ad un soggetto giuridico terzo, quale una società di capitali, consentirebbe di perseguire un miglioramento organizzativo, un'utilizzazione ottimale delle risorse umane, il raggiungimento di migliori standard di servizio qualitativi e quantitativi, una maggiore flessibilità funzionale;

E' da tenere conto anche:

- l'art. 9, legge n. 2 aprile 1968, n. 475 stabilisce che le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, tra l'altro, "a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità";*

- *che tale norma pone un vincolo di natura soggettiva nel procedimento di costituzione delle società di gestione delle farmacie comunali;*
- *che, peraltro, la gestione del servizio farmaceutico può essere considerata di rilievo non industriale e, quindi, rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 113/bis e 116 T.U.E.L.;*
- *che ai sensi dell'art. 116 T.U.E.L., per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis, gli enti locali possono costituire apposite società per azioni "anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche";*
- *che pertanto l'art. 116 cit. consente di escludere l'applicabilità dell'art. 9, legge n. 475/1968;*
- *che, per quanto sopra, si possano utilizzare i modelli societari ivi previsti per la gestione del servizio farmaceutico, senza la necessaria presenza di un azionariato costituito dagli stessi farmacisti;*

Ritenuto, altresì:

- *che la gestione delle Farmacie comunali a mezzo di società mista pubblico-privata promuoverebbe la collaborazione tra comuni e soggetti privati apportatori di capitali, organizzazione e competenze imprenditoriali specifiche, nella prospettiva di una più efficiente prestazione del servizio, mediante una più agile struttura di tipo privatistico;*
- *che la modifica della forma di gestione delle farmacie comunali consentirebbe alle amministrazioni comunali di perseguire i propri obiettivi, non solo in termini di miglioramento qualitativo dei servizi erogati, ma anche in termine di maggior redditività derivante dalla titolarità del servizio e per la percezione di una remunerazione a titolo di locazione commerciale degli immobili di proprietà comunale in cui sono esercitate le attività farmaceutiche. ""*

Visto il nuovo schema dello statuto della S.p.A. di gestione delle farmacie comunali, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegati A) ed il cui contenuto essenziale è il seguente:

1. denominazione e sede: "Farmapiana s.p.a.", con sede in Campi Bisenzio;
2. oggetto sociale: gestione del servizio farmaceutico comunale di Campi Bisenzio e Calenzano;
3. capitale sociale: stabilito in € [●], rappresentato da n. [●] azioni del valore nominale di € [●] ciascuna;
4. partecipazione azionaria detenuta dai Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano: non potrà mai essere inferiore al 51% dell'intero capitale sociale. L'ipotesi contraria è prevista quale causa di scioglimento della società;
5. ingresso di altri enti pubblici nella compagine sociale: dovrà avvenire esclusivamente mediante corrispondente aumento del capitale sociale;
6. diritto di prelazione: qualora uno dei soci intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni (o ogni diritto sulle stesse) a terzi, comunica tale intendimento agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione alla pari;

7. clausola di gradimento: l'alienazione di azioni a qualsiasi titolo a non soci sarà comunque subordinata al motivato gradimento dei Comuni promotori;
8. le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei 4/5 del capitale sociale;
9. poteri speciali di nomina: ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, i Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano avranno il potere di nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione (in proporzione alla partecipazione azionaria), di cui uno con funzioni di Presidente, nonché due componenti del collegio sindacale, di cui uno con funzioni di Presidente, ed un sindaco supplente;

Visto il nuovo schema di contratto di servizio – con l'allegata "carta dei servizi" – che regolerà i rapporti fra i Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio e la Società, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);

Dato atto che il contenuto essenziale dello schema del contratto di servizio è il seguente:

1. responsabilità, competenze e obblighi delle parti: nel contratto di servizio sono precisati obblighi e responsabilità della società, in veste di gestore del servizio, e dei Comuni promotori;
2. la durata dell'affidamento della gestione del servizio farmaceutico alla "Farmapiana s.p.a." è stabilita in 30 anni;
3. modalità di svolgimento del servizio: nel contratto di servizio sono indicate le modalità di svolgimento del servizio, le modalità per la loro verifica e implementazione. La società si obbliga al rispetto integrale della carta dei servizi delle farmacie comunali di Campi Bisenzio e Calenzano;
4. risoluzione: sono disciplinate le ipotesi di risoluzione del contratto, tra l'altro in caso di gravi inadempienze da parte della società nell'espletamento del servizio;
5. divieto di cessione a terzi, affitto o comunque godimento a terzi dell'azienda: in nessun caso la società potrà cedere, affittare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, la gestione delle farmacie o del servizio pubblico di distribuzione del farmaco;
6. responsabilità della società: la società è obbligata a tenere sollevato e indenne i Comuni da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del contratto di servizio, assumendosi ogni conseguente responsabilità civile, penale e amministrativa.

Dato atto, altresì, che il contratto di servizio che regolerà l'affidamento diretto della gestione delle farmacie comunali alla S.p.A. esprimerà gli indirizzi e gli obiettivi del Comune e consentirà al medesimo l'esercizio di poteri di verifica e controllo, sino al potere di revoca e che, d'altro canto, la presenza qualificata del Comune all'interno del Consiglio d'Amministrazione, unitamente ai poteri di azionista, consentiranno altresì una verifica continuativa e diretta della gestione dei servizi;

Che, relativamente al personale farmacista di ruolo, in servizio presso le farmacie comunali, secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, trova applicazione l'art. 2112 del codice civile ai sensi del quale "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano..... L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del

trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente"; al fine di garantire ai dipendenti garanzie occupazionali e la tutela dei diritti acquisiti sono in corso di definizione trattative con le associazioni sindacali per la stipula di un protocollo d'intesa

Visto il nuovo disciplinare di gara per la selezione del socio privato di minoranza della Società, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato C);

Visto il testo del bando di gara per la scelta del socio privato di minoranza, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato D);

Dato atto che la procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio privato della costituenda società Farmapiana è caratterizzata dai seguenti elementi essenziali:

- 1 soggetti ammessi alla selezione: Società con patrimonio netto contabile non inferiore ad Euro 2.582.284,50, operanti nel settore della distribuzione farmaceutica; Farmacisti che abbiano costituito o si impegnino a costituire una società di capitali con patrimonio netto non inferiore ad Euro 2.582.284,50; Raggruppamenti dei quali faccia parte almeno uno di tali soggetti.
- 2 requisito patrimoniale di ammissibilità: (i) per le società già costituite: capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50; (ii) per i raggruppamenti d'impresе: impegno a costituire una società di capitali con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
- 3 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 23 comma 1 lett. b), decreto legislativo n. 157/95);
- 4 elementi di valutazione: offerta economica e piano aziendale di sviluppo (comprendente il progetto tecnico ed il piano economico-finanziario, relativi ad un arco temporale di cinque esercizi);
- 5 fattori di ponderazione: 60% offerta economica, 40% piano aziendale di sviluppo;

Ritenuto, per le motivazioni illustrate, di approvare la modifica della forma di gestione delle farmacie comunali mediante il superamento dell'attuale gestione in economia e la costituzione di una società per azioni a capitale pubblico maggioritario e di approvare, altresì, gli schemi di statuto, di contratto di servizio, del disciplinare e del bando di gara per la selezione del socio privato, tutti allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre opportuno che, in sede di costituzione della società, tra i Comuni promotori e il socio privato sia sottoscritto un contratto parasociale per la disciplina integrativa dei rapporti reciproci, al fine di assicurare la permanenza del socio privato nella società e di garantire l'attuazione del piano di sviluppo aziendale proposto dal socio privato (risultato aggiudicatario della selezione di cui sopra) ;

Ritenuto, infine, che la presente decisione è in linea con la mozione approvata dal questo Consiglio con provvedimento n. 21 del 28.2.2001, particolarmente per quanto concerne il vincolo della quota maggioritaria pubblica del capitale sociale;

Visto lo schema di contratto parasociale per la disciplina integrativa dei rapporti tra Comuni e socio di minoranza con i contenuti essenziali sopra illustrati, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato E) che contiene le seguenti clausole essenziali:

1. divieto di alienazione per i soci pubblici, che si impegnano a mantenere almeno il 51% del capitale sociale;
2. divieto di alienazione per il socio privato, che non potrà cedere a qualunque titolo le azioni detenute, per cinque anni
3. assunzione da parte del socio privato dell'obbligo di fare quanto necessario ed opportuno per l'attuazione del piano di sviluppo aziendale;

Visti i seguenti ulteriori allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

- Schema di contratto di cessione di azioni (allegato F) disciplinante le condizioni di vendita da parte dei Comuni e di acquisto da parte del socio privato di minoranza delle azioni della Società;
- Accordo di riservatezza (allegato G);

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo statuto dell'Ente;

Considerato necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 a motivo della necessità di procedere all'avvio della procedura di selezione del socio privato di minoranza in tempi ristretti, al fine di pervenire alla costituzione della società entro la fine dell'anno 2002;

Visti gli allegati pareri, i dirigenti responsabili dei servizi competenti, esplicitati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A maggioranza dei votanti, con il voto favorevole di n. 20 consiglieri e contrario di n. 4 consiglieri (Biagiotti E., Falsetti, Baldanzi e Giovannoni) su 26 presenti e 24 votanti con l'astensione dei consiglieri Bresci e Biagiotti A.;

DELIBERA

1. di revocare, per le motivazioni in premessa richiamate, la propria deliberazione n. 144 del 14.10.2002;
2. di promuovere, con il Comune di Calenzano la costituzione di una società per azioni a capitale pubblico di maggioranza per la gestione delle farmacie comunali ai sensi del

combinato disposto degli artt. 113/BIS e 116 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni ampiamente illustrate nelle premesse del presente atto;

3. di modificare, pertanto, la forma di gestione delle farmacie comunali attraverso il superamento dell'attuale gestione in economia a far tempo dalla data di iscrizione della costituenda società nel registro delle imprese e la conseguente assunzione di personalità giuridica e piena capacità operativa;
4. di determinare che il capitale sociale della costituenda società sarà pari al valore della perizia di stima, attribuito dal perito nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 del cc, al ramo farmacie rispettivamente dei Comuni di Campi Bisenzio e di Calenzano;
5. di prendere atto che il Comune di Campi Bisenzio viene delegato da quello di Calenzano all'espletamento della procedura per l'individuazione del socio di minoranza, cui verrà ceduto il 49% del capitale sociale della costituenda "Farmapiana spa", in misura proporzionale rispetto alle azioni detenute dai due Comuni soci fondatori; il socio privato di minoranza verrà individuato mediante procedura concorsuale ristretta assimilata all'appalto concorso di cui al D. Lgs. 157/95 e successive modificazioni, ai sensi di quanto previsto dal DPR 16/6/96 n. 533;
6. di dare mandato alla Giunta di stipulare un protocollo d'intesa con le Organizzazioni Sindacali al fine di garantire ai dipendenti comunali che transiteranno in Farmapiana il mantenimento delle garanzie occupazionali ed il rispetto dei diritti individuali e collettivi dei dipendenti;
7. di approvare i seguenti atti tutti allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale:
 - schema dello Statuto (allegato A);
 - schema di Contratto di Servizio e allegata "Carta dei Servizi" (allegato B);
 - schema del disciplinare di gara per la selezione del socio privato (allegato C);
 - schema del bando di gara (allegato D);
 - schema del contratto parasociale (allegato E)
 - schema del contratto di cessione azioni (allegato F)
 - schema dell'accordo di riservatezza (Allegato G)
8. di dare atto che la Giunta comunale, il Sindaco e i Dirigenti per quanto di rispettiva competenza, adotteranno i provvedimenti necessari per la piena ed integrale attuazione degli indirizzi stabiliti con il presente atto, con particolare riferimento all'avvio della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato di minoranza ed al reperimento dei fondi necessari alla sottoscrizione del capitale sociale di parte pubblica della costituenda Società;
9. di dare mandato al Sindaco ed ai Dirigenti di provvedere alla redazione in veste definitiva degli atti i cui schemi sono oggetto di approvazione con la presente deliberazione, apportando le variazioni e le integrazioni che si rendessero necessarie ed opportune per esigenze di coordinamento o comunque per dare efficacia agli atti medesimi, fermo restando il pieno rispetto degli indirizzi stabiliti con il presente atto;

10. di dare atto, infine, che tutti gli oneri conseguenti al presente deliberato saranno posti a carico della Società e che, in caso di anticipazione da parte dei comuni, saranno dalla stessa rimborsati;
11. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere l'atto costitutivo della società e ogni altro atto occorrente per la costituzione della società in conformità con quanto disposto con il presente atto, conferendogli mandato ad apportare, in sede di stipula dell'atto costitutivo, le eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese;

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione, in forma palese, a maggioranza dei votanti con il voto favorevole di n. 20 consiglieri, contrario di n. 4 consiglieri (Biagiotti E., Falsetti, Baldanzi e Giovannoni) su 26 presenti e 24 votanti, con l'astensione dei consiglieri Bresci e Biagiotti A., dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

Allegato alla deliberazione
C.C./C.E. n° 94 del 26.06.2003

Pareri ed attestazioni

Reso sulla proposta di deliberazione non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, avente ad oggetto:

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER AZIONI, A CAPITALE PUBBLICO MAGGIORITARIO, PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI DI CALENZANO E DI CAMPI BISENZIO, DENOMINATA FARMAPIANA S.P.A. – REVOCA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 144 DEL 14.10.2002 ED ADOZIONE DI UN NUOVO PROVVEDIMENTO.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Segretario Generale reggente, in qualità di Dirigente del Primo Settore, ai sensi del decreto del Sindaco n. 5 del 28/04/2003, esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole.

Campi Bisenzio, 23 GIU. 2003

Il Dirigente del I Settore
dr. Rodolfo Baldi

parere reg. tecnica
/sp

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
PAOLI UGO (PRESIDENTE)



IL SEGRETARIO GENERALE
BALDI RODOLFO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi restera' per 15 giorni consecutivi;

Campi Bisenzio li' 8 LUG. 2003



IL SEGRETARIO GENERALE
L' ESPERTO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:

e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Campi Bisenzio li' 8 LUG. 2003



IL SEGRETARIO GENERALE

- () Trattandosi di mero atto e' stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune dal al
- () e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni dalla pubblicazione.

Campi Bisenzio li'

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICI DESTINATARI : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - GABINETTO DEL SINDACO